



OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 Qual è lo scopo del contratto

Tutela Legale protegge i diritti degli assicurati che si trovino coinvolti in una controversia legale, garantendo loro assistenza e rimborso delle spese sostenute **fino all'importo del *massimale* indicato in *Polizza*, nei casi e secondo le condizioni indicate nel presente contratto.**

Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto

Tutela Legale interviene a difesa dei diritti degli assicurati nella *fase stragiudiziale* e si impegna ad ottenere una risoluzione amichevole della controversia evitando il ricorso al giudice. La copertura assicurativa opera anche nella fase giudiziale, che può seguire quella *stragiudiziale*, garantendo agli assicurati il rimborso delle spese indicate nel successivo Art. 3 (“*Quali spese vengono rimborsate*”).

Art. 3 Quali spese vengono rimborsate

Sono oggetto di rimborso:

1. le spese legali relative all'attività svolta dall'avvocato in favore dell' *Assicurato*, comprese quelle del *legale domiciliatario* e quelle dovute alla *controparte* in caso di *soccombenza* o di *transazione*;
2. le spese processuali, vale a dire il *contributo unificato*, la registrazione di atti giudiziari, e le *spese di giustizia* nel processo penale;
3. le spese peritali e investigative riferite all'attività svolta da consulenti o periti nominati dall' *Assicurato* o dal giudice;
4. le spese relative a procedure alternative di risoluzione delle controversie (negoiazione assistita obbligatoria, mediazione civile, *arbitrato*).

I limiti, le condizioni e le modalità per ottenere il rimborso di queste spese sono indicati nelle sezioni “Soggetti e casi assicurati”, “Cosa fare in caso di *sinistro*” ed “Esclusioni e limitazioni”.



SOGGETTI E CASI ASSICURATI

Art. 4 Chi è Assicurato

Ai sensi del presente contratto, sono considerati assicurati:

- tutti gli iscritti alla FABI BERGAMO, anche quelli iscritti dopo la sottoscrizione della presente polizza, e tutti i dipendenti, anche quelli divenuti tali dopo la sottoscrizione della presente polizza, della FABI BERGAMO e del CENTRO SERVIZI FABI DI BERGAMO S.r.l.

Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso

CIRCOLAZIONE

Il presente contratto è a *rischi nominati* e opera, in tutti gli ambiti della circolazione stradale, a tutela dei diritti degli assicurati, anche nella loro qualità di pedone, conducente o passeggero, per violazioni di legge o per lesioni di diritti, unicamente in relazione ad eventi riferibili ai casi di seguito indicati:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati colposi*;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati dolosi* che siano conseguenza diretta di un *incidente stradale*. Fermo restando l'obbligo per l'*Assicurato* di denunciare il *sinistro* nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, **la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda:**
 - a. con una *sentenza di assoluzione* (pronunciata ai sensi dell'art. 530 del Codice di Procedura Penale) *passata in giudicato* o di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (pronunciata ai sensi dell'Art. 131 bis del Codice Penale),
 - b. con un provvedimento di archiviazione (pronunciato ai sensi degli artt. 409 e 411 del Codice di Procedura Penale), con una sentenza di non luogo a procedere (pronunciata ai sensi dell'art. 425 del Codice di Procedura Penale),
 - c. con la derubricazione del titolo di *reato da doloso a colposo*.

La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quelli sopra specificamente indicati, né in caso di estinzione del *reato* per qualsiasi causa.

3. l'azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall' *Assicurato* (a persona o a cose) a seguito di fatto illecito di terzi per eventi derivanti dalla circolazione stradale.

LAVORO

Il rimborso degli oneri previsti nel precedente Art. 3 (“*Quali spese vengono rimborsate*”) è prestato a tutela dei diritti dell'*Assicurato* nella sua qualità di lavoratore subordinato, limitatamente alle seguenti fattispecie:

4. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati colposi*. La presente garanzia opera anche qualora l'*Assicurato* sia alla guida di un veicolo conducibile con patenti superiori alla A o B, nello svolgimento della propria attività lavorativa;
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati dolosi*, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'*Assicurato* di denunciare il *sinistro* nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, **la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda:**
 - a. con una *sentenza di assoluzione* (pronunciata ai sensi dell'Art. 530 del Codice di Procedura Penale) *passata in giudicato* o di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (pronunciata ai sensi dell'Art. 131 bis del Codice Penale),

- b. con un provvedimento di archiviazione (pronunciato ai sensi degli artt. 409 e 411 del Codice di Procedura Penale), con una sentenza di non luogo a procedere (pronunciata ai sensi dell'art. 425 del Codice di Procedura Penale),
- c. con la derubricazione del titolo di reato da *doloso* a *colposo*.

La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quelli sopra specificamente indicati, né in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa.

- 6. l'azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'Assicurato (a persone o a cose) per fatto illecito di terzi;
- 7. la difesa dell'Assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una Polizza di Responsabilità Civile regolarmente operante, ed interviene alle seguenti condizioni:
 - dopo l'esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di primo rischio per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile;
 - nel caso in cui, in presenza di un sinistro coperto dalla Polizza di Responsabilità Civile, l'impresa assicuratrice non assista con un proprio legale l'Assicurato nella costituzione in giudizio, la Società presta assistenza *stragiudiziale* finalizzata all'attivazione della garanzia di Responsabilità Civile, garantendo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'impresa assicuratrice. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso;
- 8. la difesa dell'Assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità contrattuale avanzate da terzi. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una Polizza di Responsabilità Civile regolarmente operante, ed interviene alle seguenti condizioni:
 - dopo l'esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di primo rischio per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile;
 - nel caso in cui, in presenza di un sinistro coperto dalla Polizza di Responsabilità Civile, l'impresa assicuratrice non assista con un proprio legale l'Assicurato nella costituzione in giudizio, la Società presta assistenza *stragiudiziale* finalizzata all'attivazione della garanzia di Responsabilità Civile, garantendo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'impresa assicuratrice. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso.

Nel caso in cui la Polizza di Responsabilità Civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla Polizza ed al sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso.

Tale garanzia opera solo nel caso in cui la Banca si rivalga nei confronti del dipendente.
- 9. ricorso al giudice competente avverso un provvedimento disciplinare. Tale garanzia opera solo nel caso in cui la fase *stragiudiziale* venga gestita direttamente dal Sindacato a favore del dipendente. Il massimale a disposizione è pari a € 1.000 con una franchigia di € 350.

VITA PRIVATA

Il rimborso degli oneri indennizzabili, previsti nel precedente Art. 3 ("*Quali spese vengono rimborsate*"), è prestato a tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della vita privata, limitatamente alle seguenti fattispecie:

- 10. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati *colposi*;
 - 11. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati *dolosi*, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda:
 - a. con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'Art. 530 del Codice di Procedura Penale) *passata in giudicato* o di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (pronunciata ai sensi dell'Art. 131 bis del Codice Penale),
 - b. con un provvedimento di archiviazione (pronunciato ai sensi degli artt. 409 e 411 del Codice di Procedura Penale), con una sentenza di non luogo a procedere (pronunciata ai sensi dell'art. 425 del Codice di Procedura Penale),
 - c. con la derubricazione del titolo di reato da *doloso* a *colposo*.
- La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quelli sopra specificamente indicati, né in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa
- 12. l'azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'Assicurato per fatto illecito di terzi, per eventi derivanti dall'utilizzo del web. La presente garanzia opera con un massimale di € 4.000,00 per evento;
 - 13. la richiesta di risarcimento di danni che abbiano determinato lesioni fisiche subite dall'Assicurato in conseguenza di eventi derivanti da malpractice medica. La garanzia opera nei casi di azione nei confronti del medico o dell'operatore sanitario che ha eseguito la prestazione, e nei confronti della struttura sanitaria dove è stata eseguita la prestazione stessa. La presente garanzia opera con un massimale di € 4.000,00 per evento.



ESCLUSIONI E LIMITI

Art. 6 Massimali e premio

In relazione ad ogni *sinistro*, è previsto il rimborso delle spese indicate all'Art. 3 (“*Quali spese vengono rimborsate*”), fino all'importo del *massimale* indicato in *Polizza*, dedotte eventuali franchigie.

Le spese del *legale domiciliatario* sono rimborsate, nei limiti del *massimale* per *sinistro*, solo per l'attività svolta in fase giudiziale.

Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto

L'assicurazione non è prestata per le controversie:

- derivanti da fatto *doloso* dell'Assicurato;
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo (fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 5 (“*In quali casi è previsto il rimborso*”));
- derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni comminate in via amministrativa;
- in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, proprietà industriale;
- in materia di concorrenza sleale;
- derivanti da fatti originati dalla proprietà o dall'uso di aeromobili;
- aventi *valore in lite* inferiore a € 350,00 (trecentocinquanta//00);
- contro Tutela Legale Spa.

CIRCOLAZIONE

L'assicurazione non è prestata inoltre per le controversie:

- derivanti dalla guida da parte dell'Assicurato di veicoli conducibili con patenti diverse dalla A, B o BE.

L'assicurazione non opera inoltre:

- quando il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
- quando il veicolo non risulta assicurato con la *Polizza* obbligatoria Responsabilità Civile Auto;
- quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- qualora l'Assicurato sia alla guida in stato di alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti o non si sia fermato a seguito di *incidente stradale*, non abbia prestato soccorso o si sia rifiutato di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate.

LAVORO

L'assicurazione non è prestata inoltre per le controversie:

- derivanti da comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 della Legge 300/1970);
- derivanti da licenziamenti collettivi;
- in materia di concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori;
- inerenti o derivanti dall'esercizio di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;
- inerenti o derivanti dall'esercizio di attività lavorativa che richieda l'iscrizione ad un albo professionale.

Si precisa inoltre che:

- è previsto il rimborso delle spese relative all'intervento di un solo legale e di un solo perito o consulente per area di competenza, per grado di giudizio;
- si esclude il rimborso di spese riferite ad attività svolte da legali o altri professionisti (periti o consulenti di parte) che siano stati incaricati dagli assicurati senza il preventivo benestare della *Società*;
- in caso di controversie fra più persone assicurate con la presente *Polizza*, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del *contraente*;
- in caso di *controversie contrattuali*, la garanzia non opera per sinistri originati da contratti che siano stati già risolti, rescissi o disdettati al momento della stipulazione della presente *Polizza* o la cui rescissione, risoluzione o *disdetta* sia già stata chiesta da uno dei *contraenti*.

VITA PRIVATA

L'assicurazione non è prestata inoltre per le controversie:

- relative a contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Hedge Funds, ed in generale in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata;
- derivanti dalla proprietà o aventi ad oggetto l'utilizzo (a qualsiasi titolo) di immobili ad uso abitativo e/o commerciale;
- inerenti o derivanti dall'esercizio di attività di lavoro subordinato, autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;
- derivanti da prestazioni mediche aventi finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
- originate da contratti o contratti preliminari di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto di beni immobili;

- riguardanti l'edificazione di nuovi immobili;
- derivanti dall'utilizzo illecito da parte dell'Assicurato della rete web o di piattaforme informatiche pubbliche o private;
- che oppongono le persone assicurate ai collaboratori domestici regolarmente assunti.

Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia

Il presente contratto opera per sinistri che iniziano durante il periodo di validità della *Polizza* e sono conseguenti a fatti (violazioni di legge o lesioni di diritti anche solo presunte o contestate) verificatisi durante il periodo di validità della *Polizza* stessa.

Se il fatto che origina il *sinistro* si protrae attraverso più violazioni successive, si considera la data in cui è avvenuta la prima violazione.

Art. 9 Dove vale l'assicurazione

Il presente contratto opera per *sinistri* originati da eventi verificatisi in Europa. Sono comunque escluse tutte le controversie relative a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatisi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 10 Denuncia del sinistro

L'*Assicurato* deve denunciare il *sinistro* all'intermediario cui è assegnata la *Polizza* oppure alla *Società* non appena il *sinistro* si sia verificato o nel momento in cui ne sia venuto a conoscenza. La mancata tempestività della denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni previste dal presente contratto in base a quanto disposto dall'Art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia deve essere integrata da ogni elemento utile alla gestione del *sinistro* che sia in possesso dell'*Assicurato*. In particolare, l'*Assicurato* deve trasmettere una relazione dettagliata dei fatti che hanno originato il *sinistro*, copia di tutti i documenti o atti ad esso relativi che siano in suo possesso e ogni notizia utile alla gestione del *sinistro*.

L'*Assicurato* deve altresì trasmettere ogni atto o documento richiesto dalla *Società*, così come ogni ulteriore atto o documento pervenutogli successivamente alla denuncia.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'*Assicurato*, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro.

Art. 11 Gestione stragiudiziale del sinistro

Ricevuta la denuncia di *sinistro*, Tutela Legale si impegna, ove possibile, ad effettuare almeno un tentativo di risoluzione amichevole della controversia, ovvero a confermare direttamente l'incarico al legale scelto dal cliente per la *fase stragiudiziale*.

L'*Assicurato* non può dar corso ad iniziative e ad azioni, incaricare legali o altri professionisti, raggiungere accordi o transazioni, senza aver acquisito il preventivo benestare della *Società*.

Art. 12 Gestione giudiziale del sinistro e incarico del legale

Se la controversia non è stata risolta amichevolmente nella *fase stragiudiziale*, l'*Assicurato* ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia cui affidare la trattazione del *sinistro* nella fase giudiziale. **La scelta deve essere effettuata tra i legali che esercitano la professione nel distretto della Corte d'Appello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a norma di legge.** Se l'*Assicurato* risiede in un Comune che appartiene ad un altro distretto di Corte d'Appello, può scegliere un legale in questo distretto e, in tal caso, la *Società* rimborserà anche le eventuali spese sostenute per un *legale domiciliatario* nei limiti quantitativi indicati all'Art. 6 ("Massimali").

La stessa procedura di cui al comma precedente si applica:

- a tutti i casi nei quali possa sussistere un'ipotesi di conflitto di interessi fra la *Società* e l'*Assicurato*;
- ai sinistri aventi ad oggetto una controversia che per sua natura escluda la possibilità di una risoluzione amichevole;
- ai procedimenti penali.

Se l'*Assicurato* non intende avvalersi del diritto di libera scelta del legale può chiedere alla *Società* di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. L'*Assicurato* deve conferire in ogni caso il mandato e la procura al legale designato mettendo altresì a disposizione tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla trattazione del caso.

La *Società* conferma al legale, a norma del presente contratto, l'incarico professionale in tal modo conferito dall'*Assicurato*.

Si esclude il rimborso di spese riferite ad attività svolte da legali che siano stati incaricati dagli assicurati senza il preventivo benestare della *Società*.

Anche nella fase giudiziale, l'*Assicurato* non può dar corso ad iniziative e ad azioni, incaricare legali o altri professionisti, raggiungere accordi o *transazioni*, senza aver acquisito il preventivo benestare della *Società*.

Art. 13 Incarico ad altri professionisti

Qualora si renda necessario (anche nella *fase stragiudiziale*) l'intervento di periti e consulenti di parte a tutela dei diritti degli assicurati, la *Società* deve essere informata e rilasciare il preventivo benestare all'incarico. In questi casi, si applica la normativa di cui all'Art. 12 ("Gestione giudiziale del sinistro e incarico al legale").

Art. 14 Rimborso delle spese

Le spese sostenute dagli assicurati sono rimborsate dalla *Società* (nei limiti del *massimale* previsto in *Polizza* e dedotte eventuali franchigie) solo alla conclusione della vertenza, e sempre che non siano state recuperate o non siano

recuperabili dalla *controparte*. Sono in ogni caso oggetto di rimborso solo le spese riconducibili ad attività effettivamente svolte dai professionisti e dettagliate nelle parcelle.

Sono escluse dal rimborso tutte le spese riferite ad accordi che l'*Assicurato* abbia concluso con legali e/o periti o consulenti in merito agli onorari agli stessi dovuti, senza il preventivo consenso della *Società*.

La *Società* rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale e di un solo perito/consulente per area di competenza.

Art. 15 Revoca e rinuncia del legale

Qualora nel corso dello stesso grado di giudizio, l'*Assicurato* decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico ad un nuovo legale, potrà ottenere dalla *Società* il rimborso delle spese di uno solo dei due professionisti, indicando per quale dei due legali intenda chiedere alla *Società* il rimborso delle spese sostenute. La normativa sopra indicata non si applica ai casi di rinuncia da parte del legale incaricato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

Art. 16 Disaccordo tra Assicurato e Società - Arbitrato

In caso di disaccordo fra l'*Assicurato* e la *Società* in merito all'interpretazione del contratto e/o alla gestione del *sinistro*, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le *Parti*, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle *Parti* stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro decide secondo equità.

L'*Assicurato* e la *Società* contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le *Parti*.

Art. 17 Termine del rimborso

Tutela Legale si impegna a pagare l'*indennizzo* all'*Assicurato* entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per la liquidazione del *sinistro*.

Art. 18 Quando un sinistro deve essere considerato unico

Si considerano a tutti gli effetti come unico *sinistro*:

- a. le vertenze promosse da o contro una o più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- b. le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente *Polizza* dovute al medesimo fatto o che siano oggetto del medesimo procedimento;
- c. le imputazioni penali per reato continuato.

Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b), la garanzia viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo *massimale* resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportato.



NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO

Art. 19 Pagamento dell'assicurazione

Il *contraente* ha l'obbligo di pagare il *premio* previsto dal presente contratto.

Se il *contraente* non paga il *premio* o la prima rata di *premio* stabilita dal contratto, l'*assicurazione* resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il *contraente* paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il *contraente* non paga i premi successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Art. 20 Regolazione del premio

Le variazioni del rischio intervenute nel corso del periodo assicurativo devono essere comunicate dall'*Assicurato* entro la prima scadenza utile e la *Società* provvederà a formalizzare tali variazioni, aggiornando il premio per il successivo periodo annuale ed emettendo appendice di regolazione relativa all'annualità precedente. La mancata comunicazione delle variazioni entro la scadenza del periodo assicurativo può comportare limitazioni di copertura per la parte di rischio non coperto dal premio pagato. La *Società* si riserva di chiedere il registro degli iscritti per le opportune verifiche.

Art. 21 Altre assicurazioni

Il *contraente* o l'*Assicurato* devono comunicare per iscritto alla *Società* l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di *sinistro* l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Art. 22 Rinnovo tacito

Il presente contratto non è soggetto a rinnovo tacito e cesserà alla sua naturale scadenza.

Art. 23 Recesso

Dopo ogni denuncia di *sinistro* e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal diniego della copertura formulato per iscritto, ciascuna delle *Parti* può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. La *Società*, in tal caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del *recesso*, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di *premio* relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 24 Risoluzione anticipata

Il contratto si risolve di diritto qualora il *contraente* o l'*Assicurato* siano sottoposti a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria/speciale. La garanzia è prestata solo per i sinistri già presi in carico dalla *Società* e fino alla loro definizione.

Art. 25 Prescrizione

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art. 26 Indicizzazione ISTAT

Se il *contraente* ha scelto di indicizzare il *premio* e il *massimale* di *Polizza* sulla base dell'“indice prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” (FOI), pubblicato annualmente dall'ISTAT, si applicano i seguenti criteri:

- a. nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b. alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato, **il premio e il massimale vengono aumentati o ridotti in proporzione**;
- c. l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il premio e il massimale subissero una variazione superiore al 50% dell'ultimo aggiornamento effettuato, sarà facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola e i suddetti importi rimarranno quelli della scadenza della rata annuale precedente.

Art. 27 Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *contraente*.

Art. 28 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 29 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.